

**DISCIPLINARE D'INCARICO**

**Oggetto: Mandato di Brokeraggio Assicurativo tra la SANTA MARINELLA**

**SERVIZI S.R.L. e P' ASSITECA S.p.A. – Cod. C.I.G. \_\_\_\_\_**

\*\*\*\*\*

Premesso che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato deciso di affidare l'incarico di broker assicurativo con durata \_\_\_\_\_ anni a partire dalla data di stipula contrattuale, alla Soc. \_\_\_\_\_ ed è stata approvato il presente schema di contratto;

L'anno duemilasedici, il giorno ..... del mese di \_\_\_\_\_,

*tra*

il Sig. .... nato a ..... il  
 ....., domiciliato in ..... - via  
 ....., che agisce nella sua qualità di  
 ..... della Santa Marinella Servizi S.r.l. , con  
 sede legale in Via Aurelia 455 – 00058 Santa Marinella (RM) , Partita IVA  
 n.08983271001, di seguito denominato per brevità "Società"

*e*

la Sig.ra Cristina Favetta, nata a Roma il 6 gennaio 1970, nella sua qualità di  
 Legale Rappresentante della Società Assiteca S.p.A. con sede legale in Milano, Via  
 G. Sigieri, 14 e Filiale in Roma, Viale Regina Margherita 253, iscritta al Registro  
 delle Imprese di Milano CF/P.IVA n. IT09743130156, iscritta in data 16/04/2007 al  
 Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del  
 D. Lgs. 209/2005 , sezione B numero 114899, in seguito denominata per brevità  
 "Broker",



	sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 209/2005, nonché per i danni arrecati da
	negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o
	delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge e si impegna a
	tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata
	dell'incarico;
	❖ provvedere al versamento annuale obbligatorio al Fondo di garanzia, ai sensi
	dell'art. 115 del D.Lgs. 209/2005;
	❖ trasmettere comunicazione a questa Stazione Appaltante della succitata
	polizza assicurativa ogni qualvolta la stessa verrà rinnovata.
	2. Nel caso di inadempienze contrattuali, la Soc. Santa Marinella Servizi a.r.l. avrà
	diritto di avvalersi, per le eventuali richieste di risarcimento, sia della polizza
	assicurativa che del Fondo sopracitato.
	<b>Art. 7</b>
	Al Broker viene espressamente vietato la cessione del presente servizio in tutto o in
	parte in subappalto .
	<b>Art. 8</b>
	Il presente atto di scrittura privata semplice non è soggetto a registrazione ai sensi
	del Art. 7 del D.P.R. 131/86, fatto salvo eventuali casi per i quali potrà
	successivamente essere registrato ai fini del suo uso.
	Ai sensi del D.P.R. 642/72 l'imposta di bollo di valore legale (€ 16,00) dovrà essere
	assolta dall'aggiudicatario soc. _____ mediante apposizione di
	marca da bollo ogni 4 facciate sull'originale dell'atto.
	<b>Art. 9</b>
	Per eventuali controversie sarà competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di
	Civitavecchia.
	6

	e successivamente:
	e) traduzione dello studio assicurativo in un eventuale capitolato di appalto
	(nonché affiancamento alla Società per la predisposizione di inviti e bandi di
	gara);
	f) affiancamento alla Società nella determinazione della offerta più vantaggiosa e
	nella richiesta di emissione dei contratti;
	g) controllo della conformità dei contratti emittenti rispetto al capitolato proposto e
	loro perfezionamento.
	Resta inteso che, ricevuto lo studio di cui sopra, è facoltà della Società attendere in
	tutto o in parte agli indirizzi formulati; in ogni caso il Broker continuerà a gestire i
	rapporti con le Compagnie di assicurazione di concerto con la Società e secondo le
	disposizioni da quest'ultima eventualmente impartite.
	<b>Art. 2</b>
	Successivamente allo svolgimento delle prestazioni di cui al precedente Art. 1), il
	Broker continuerà a farsi carico di:
	1. gestire ed amministrare l'intero pacchetto assicurativo, il rinnovo delle coperture
	assicurative, comprese, a richiesta della Società, l'assistenza nella definizione
	dei sinistri;
	2. fornire consulenza e assistenza continua per tutte le problematiche assicurative
	emergenti dall'attività della Società, suggerendo le soluzioni ottimali dal punto
	di vista sia tecnico sia economico;
	3. rammentare alla Società le scadenze e gli adempimenti previsti dai contratti
	garantendo la piena efficienza amministrativa;
	4. aggiornare la Società, anche tramite specifiche comunicazioni scritte,
	relativamente a variazioni legislative e contrattuali in materia assicurativa,
	3

	proponendo le eventuali modifiche o estensioni contrattuali ai fini del conseguente adeguamento dei contratti assicurativi vigenti;
5.	suggerire e ricordare alla Società di adeguare costantemente le valutazioni dei beni assicurati e gli altri parametri assicurativi specifici di ogni contratto, sulla base dei criteri che la tecnica assicurativa suggerisce di utilizzare anche in relazione alla specificità dell'attività della Società.
	<b>Art. 3</b>
	L'incarico di cui ai precedenti Art. 1) e 2) è di durata di anni 2 (due), con decorrenza dal _____, e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Per il servizio di brokeraggio di intermediazione assicurativa nulla è dovuto dalla Stazione Appaltante direttamente al broker, ma l'ammontare presunto ed indicativo stimato rientrante all'interno dei singoli premi assicurativi (onnicomprensivi), è pari a stimati € _____ ( _____ ) annui per totali di € _____ ( _____ ) biennali (durata del servizio di cui al presente appalto) sulla scorta del totale corrisposto per le assicurazioni negli anni precedenti da parte di questa Stazione Appaltante. Tale precisazione rientra nelle previsioni degli obblighi informativi dovuti all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) come da FAQ aggiornato al 21/05/2014 P.to A16.
	<b>Art. 4</b>
1.	La Società prende atto che la remunerazione del Broker, per tutto quanto previsto ai precedenti Art. 1) e 2), deriva esclusivamente dalle commissioni di mediazione delle polizze. Rimane pertanto stabilito che il servizio viene prestato senza oneri per la Società medesima.
	4

2.	Il Broker si impegna a comunicare alla Società ed a far inserire nelle polizze l'importo provvigionale di propria spettanza.
3.	Nessun compenso potrà altresì essere richiesto alla stazione appaltante nel caso in cui non si ritenga di procedere alla stipula di contratti assicurativi o non si produca il buon esito delle relative spettanze
	<b>Art. 5</b>
1.	Il Broker si impegna a trasmettere i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative. La Società provvederà quindi al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del Broker, pertanto la corresponsione del premio al Broker concreteerà il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c.
2.	Il Broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare alla Società le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative debitamente quietanzate.
3.	Nel caso in cui il broker non provvede al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
	<b>Art. 6</b>
1.	A garanzia degli impegni assunti con il presente disciplinare d'incarico il Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, deve: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ avere una copertura assicurativa contro rischi di responsabilità civile professionale per l'attività svolta dalla Società, dalle persone fisiche iscritte al registro, cui è stata affidata la responsabilità dell'attività di intermediazione ai</li> </ul>
	5